

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3815/91 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1991

**che indice una gara permanente per la fornitura all'Albania di 25 000 t di frumento tenero panificabile detenuto a Gand dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2938/91 del Consiglio, del 1° ottobre 1991, relativo ad un'azione urgente per la fornitura gratuita di prodotti agricoli all'Albania (\*),

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (\*\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (\*\*), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2943/91 della Commissione (\*), modificato dal regolamento (CEE) n. 3814/91 (\*\*), la fornitura di cereali in virtù del regolamento (CEE) n. 2938/91 avviene mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2258/87 (\*), stabilisce, fra l'altro, criteri di qualità per il frumento tenero panificabile accettato all'intervento;

considerando che è opportuno indire una gara permanente per la fornitura di una quota di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È indetta una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2943/91, per la fornitura all'Albania di frumento tenero panificabile detenuto a Gand dall'organismo d'intervento francese.

*Articolo 2*

La gara verte su un quantitativo di 25 000 t di frumento tenero panificabile alla rinfusa, che saranno spedite per nave, a partire dal porto di Gand, nella fase cif, non sbarcato (ex-ship), sino al porto marittimo albanese di Durazzo.

(\*) GU n. L 280 dell'8. 10. 1991, pag. 4.

(\*\*) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(\*\*) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

(\*) GU n. L 280 dell'8. 10. 1991, pag. 16.

(\*) Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale.

(\*) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18.

(\*) GU n. L 208 del 30. 7. 1987, pag. 10.

*Articolo 3*

Le offerte possono vertere soltanto sulla totalità di una partita di 25 000 t indicate nel bando di gara di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2943/91, conformemente alle condizioni di fornitura riprodotte nell'allegato III.

*Articolo 4*

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 9 gennaio 1992 alle ore 13 (ora di Bruxelles).

2. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 23 gennaio 1992 alle ore 13 (ora di Bruxelles).

*Articolo 5*

Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento francese.

L'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione le offerte ricevute conformemente allo schema riprodotto nell'allegato I.

*Articolo 6*

Il certificato di presa in consegna, menzionato all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2943/91, è quello riprodotto nell'allegato II.

Tale certificato viene rilasciato dopo lo scarico della merce.

*Articolo 7*

L'aggiudicatario s'impegna a fornire alle autorità albanesi tutti i documenti occorrenti per la fornitura, indicati nel bando di gara pubblicato dall'organismo d'intervento francese.

*Articolo 8*

Ai fini della contabilizzazione delle spese imputabili al FEAOG, il valore contabile dei prodotti di cui all'articolo 1 è fissato a 52 ECU/t.

*Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.